



Bari, 9 aprile 2019 - prot. n. 4738

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21 dicembre 1999 n° 508;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n° 132;
- Visto il Decreto n° 274 del 6 settembre 2004 del Direttore Generale MIUR – AFAM, con cui è stato approvato lo Statuto del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari;
- Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, in particolare l’art.27;
- Nelle more dell’emanazione del Regolamento generale del Conservatorio di Musica “N. Piccinni”, concernente le modalità di elezione degli Organi di Governo;
- Vista la delibera del Consiglio Accademico del 4 aprile 2018;
- Tenuto conto dei decreti di indizioni delle elezioni del Direttore nei precedenti trienni
- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 9 aprile 2019;

DISPONE

Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari per il triennio accademico 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.

Le operazioni di voto si svolgeranno in più turni presso la sede del Conservatorio. In ciascun turno si voterà dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Il primo turno è fissato nei giorni **28 - 29 – 30 maggio 2019**.

La votazione sarà valida se avranno preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in caso contrario, si svolgerà un turno suppletivo nei giorni **4 - 5 - 6 giugno 2019**.

Qualora dopo la prima votazione nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta dei votanti, si procederà ad un secondo turno fissato nei giorni **4 - 5 - 6 giugno 2019** ovvero, qualora si sia svolto il primo turno suppletivo, nei giorni **11 - 12 - 13 giugno 2019**.

Anche per il secondo turno è necessario il medesimo quorum di partecipanti al voto; in caso contrario, si svolgerà un secondo turno suppletivo nei giorni **11 - 12 - 13 giugno 2019**, ovvero, qualora si sia svolto anche il secondo turno suppletivo, nei giorni **18 - 19 - 20 giugno 2019**.

Se anche dopo il secondo turno nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti, si svolgerà un turno di ballottaggio tra i due candidati più suffragati nel secondo turno di votazione. Il ballottaggio si terrà nei giorni **11 -12 - 13 giugno 2019** ovvero **18 - 19 - 20 giugno 2019**, ovvero **25 - 26 - 27 giugno 2019** in base alla data di svolgimento del secondo turno di votazione valido.

Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto in assoluto più voti; in caso di parità, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di parità di anzianità di servizio risulterà eletto il candidato più giovane di età.

Qualora anche in occasione di un turno suppletivo il quorum non dovesse essere raggiunto, le votazioni dovranno essere indette nuovamente.

In presenza di una sola candidatura si riterrà valida un’unica votazione per la quale è richiesta la sola maggioranza semplice delle preferenze con la validità della seduta.



Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, autocertificazione dell'anzianità di servizio, relazione programmatica) devono pervenire, a mano o a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec, presso la sede del Conservatorio entro e non oltre **venerdì 10 maggio 2019**, alle ore **12,00**, a pena di inammissibilità.

## ART. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento Generale del Conservatorio, le elezioni del Direttore per il triennio 2019/2022, sono indette con le modalità e le tempistiche contenute del presente provvedimento, reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, pubblicazione sul sito istituzionale e invio tramite PEC al Ministero ed a tutte le Istituzioni musicali AFAM.

## ART. 2 ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, dello Statuto, e dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 132/2003, l'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari, con incarico a tempo indeterminato e determinato, nominati su posti in organico disponibili e/o vacanti, ivi compresi i docenti in utilizzazione temporanea.

2. L'elenco degli aventi diritto al voto, redatto e deliberato dalla Commissione di Garanzia, è affisso all'Albo entro e non oltre quindici (15) giorni dalla nomina di quest'ultima e resta affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

3. La Commissione di Garanzia potrà sanare eventuali omissioni o indebite inclusioni nel su citato elenco sino al giorno precedente la data fissata per le elezioni.

## ART. 3 ELETTORATO PASSIVO

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 4, dello Statuto e dell'art. 2 del D.P.R. n. 132/2003, l'elettorato passivo spetta a tutti i Docenti a tempo indeterminato, anche in servizio presso altri Conservatori, che:

- a) abbiano maturato almeno 6 anni nel ruolo di appartenenza;
- b) siano in possesso di esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;

Non possono candidarsi i componenti dell'Ufficio Elettorale, ossia della Commissione di garanzia e del Seggio.

2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, autocertificazione dell'anzianità di servizio, relazione programmatica) devono pervenire, a mano o a mezzo raccomandata A.R. o PEC, presso la sede del Conservatorio entro e non oltre **venerdì 10 maggio 2019**, alle ore **12,00**, a pena di inammissibilità.

La documentazione consegnata a mano deve essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascerà apposita ricevuta.

3. La Commissione di Garanzia acquisisce le dichiarazioni di candidatura, ne verifica la correttezza, accerta la sussistenza dei requisiti, redige la lista dei candidati in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo entro e non oltre cinque (5) giorni dall'acquisizione delle candidature.

4. La candidatura può essere ritirata in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Conservatorio, con le stesse modalità di cui al secondo comma del presente articolo. La Commissione di Garanzia, preso atto del ritiro, dispone l'affissione all'Albo della relativa comunicazione.

5. I candidati non ammessi possono produrre formale reclamo alla Commissione di Garanzia entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. La Commissione decide entro i successivi cinque (5) giorni.

6. Nell'intervallo tra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, il Collegio dei Professori deve essere convocato almeno una volta al fine di garantire ai candidati la possibilità di illustrare le proprie linee programmatiche. Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, la Commissione di Garanzia assicura ad ogni candidato, che ne faccia espressa richiesta, la disponibilità di una bacheca ove affiggere il proprio materiale elettorale e/o di uno spazio dedicato all'interno della sede istituzionale e del sito web del Conservatorio.

#### ART. 4 UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio Elettorale si compone della Commissione di Garanzia e del Seggio elettorale. Possono farne parte i docenti compresi nell'elettorato attivo che abbiano dichiarato la disponibilità. Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro e non oltre **venerdì 10 maggio 2019, alle ore 12,00**; dopo la data di scadenza il Consiglio Accademico, all'uopo convocato, procederà, secondo modalità di assoluta trasparenza e mediante procedure oggettive, alla individuazione di tre componenti effettivi e tre membri supplenti per entrambi gli organismi. Con provvedimento del Direttore saranno costituite le Commissioni di Garanzia e di Seggio.

2. L'Ufficio Elettorale resta in carica sino alla proclamazione del Direttore eletto.

#### ART. 5 COMMISSIONE DI GARANZIA

1. La Commissione di Garanzia è costituita da tre membri titolari e tre supplenti. I componenti della Commissione, nella prima riunione, individueranno al loro interno un Presidente e un Segretario, dandone immediata pubblicità mediante affissione all'Albo del relativo verbale.

2. La Commissione sovrintende alle operazioni elettorali, garantendo la libertà e la segretezza del voto, oltre che la regolarità delle elezioni ai sensi della legge, dello Statuto e del presente provvedimento. La Commissione provvede altresì ai seguenti adempimenti:

- formare la lista degli aventi diritto al voto e pubblicarla all'Albo nei termini di cui all'art. 2, comma 2 del presente provvedimento;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento;
- decidere sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del presente provvedimento;
- pubblicare all'Albo, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, l'elenco dei candidati, che vi resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali;
- garantire a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale;
- predisporre il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.



5. I lavori della Commissione, verbalizzati dal Segretario designato, sono da questi sottoscritti e pubblicati mediante affissione all'Albo.

6. In caso di impedimento di un membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello con maggiore anzianità di servizio.

## ART. 6 SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e tre supplenti. I componenti della Commissione, nella prima riunione, individueranno al loro interno un Presidente e un Segretario, dandone immediata pubblicità mediante affissione all'Albo del relativo verbale.

2. E' compito del Seggio Elettorale, nel rispetto del presente provvedimento:

- garantire la regolarità delle operazioni di voto;
- redigere giornalmente il Verbale delle operazioni di voto;
- gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi componenti;
- esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
- redigere il verbale delle operazioni elettorali.

3. Il Presidente del Seggio Elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente della Commissione di Garanzia il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale deve esser dato atto anche delle eventuali contestazioni.

4. In caso di impedimento di un componente titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello con maggiore anzianità di servizio.

## ART. 7 OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgeranno in più turni presso la sede del Conservatorio.

In ciascun turno si voterà dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Il primo turno è fissato nei giorni **28 - 29 - 30 maggio 2019**.

La votazione sarà valida se avranno preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in caso contrario, si svolgerà un turno suppletivo nei giorni **4 - 5 - 6 giugno 2019**.

Qualora dopo la prima votazione nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta dei votanti, si procederà ad un secondo turno fissato nei giorni **4 - 5 - 6 giugno 2019** ovvero, qualora si sia svolto il primo turno suppletivo, nei giorni **11 - 12 - 13 giugno 2019**.

Anche per il secondo turno è necessario il medesimo quorum di partecipanti al voto; in caso contrario, si svolgerà un secondo turno suppletivo nei giorni **11 - 12 - 13 giugno 2019**, ovvero, qualora si sia svolto anche il secondo turno suppletivo, nei giorni **18 - 19 - 20 giugno 2019**.

Se anche dopo il secondo turno nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti, si svolgerà un turno di ballottaggio tra i due candidati più suffragati nel secondo turno di votazione. Il ballottaggio si terrà nei giorni **11 - 12 - 13 giugno 2019** ovvero **18 - 19 - 20 giugno 2019**, ovvero **25 - 26 - 27 giugno 2019** in base alla data di svolgimento del secondo turno di votazione valido.

Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto in assoluto più voti; in caso di parità, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di parità di anzianità di servizio risulterà eletto il candidato più giovane di età.



Qualora anche in occasione di un turno suppletivo il quorum non dovesse essere raggiunto, le votazioni dovranno essere indette nuovamente.

In presenza di una sola candidatura si riterrà valida un'unica votazione per la quale è richiesta la sola maggioranza semplice delle preferenze con la validità della seduta.

1. La Commissione di Garanzia, espletato ogni necessario e utile adempimento, consegna al Presidente del Seggio Elettorale, entro le ore 8 del primo giorno fissato per le votazioni:

- a) la lista degli aventi diritto al voto;
- b) il plico delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
- c) un timbro recante il logo o il nome del Conservatorio;
- d) tre copie del manifesto recante le candidature elencate in ordine alfabetico, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione;
- e) l'urna e ogni altro materiale occorrente per la votazione, quale una cabina, matite copiative e cancelleria.

2. Preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente del Seggio Elettorale immediatamente determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede all'autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.

3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In mancanza del documento, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del Seggio Elettorale, che apponga la propria firma accanto a quella dell'elettore.

4. L'elettore deve esprimere il proprio voto all'interno della cabina, contrassegnando il nominativo del candidato prescelto mediante apposizione di una (X) con la matita copiativa.

5. Può essere espressa una sola preferenza. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del Seggio Elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti la preferenza per più di un candidato o segni che possano costituire riconoscimento.

6. Non è consentito permanere all'interno del seggio dopo aver votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, il diritto può essere esercitato soltanto dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

## ART. 8 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio Elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

- numero dei votanti;
- numero delle schede autenticate e non utilizzate;
- numero delle schede non autenticate rimaste.



3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio Elettorale, dandone atto nel verbale;

4. Compiute tali operazioni, il Presidente del Seggio Elettorale procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

## ART. 9 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Il voto è valido ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

2. Sono nulle le schede recanti più di una preferenza, nonché quelle che presentano scritte o segni diversi da quello prescritto per l'espressione del voto, oppure tali da far ragionevolmente ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.

4. Le eventuali controversie sulla validità o assegnazione del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.

5. Nel verbale sono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.

6. Il verbale riporta altresì:

- il numero degli elettori che hanno votato;

- il numero delle schede scrutinate.

7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti il Seggio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione di Garanzia.

## ART. 10 PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

1. La Commissione di Garanzia verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.

2. Alla conclusione di tale verifica il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:

a) pubblica all'Albo il verbale delle operazioni della Commissione e quelli del Seggio Elettorale;

b) contestualmente, proclama il candidato vincitore delle elezioni;

c) comunica al MIUR.

## ART. 11 RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia, da proporsi entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione all'Albo e sul sito web del Conservatorio, da parte di coloro che abbiano interesse all'annullamento o alla riforma.

La Commissione di Garanzia decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

2. Le decisioni adottate dalla Commissione di Garanzia ai sensi del presente provvedimento sono impugnabili dinanzi alla competente Autorità giurisdizionale.

Il Direttore  
M<sup>o</sup> Gianpaolo Schiavo

